

## TITOLO 6 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALLIEVI

### **Art. 1 - Principi**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità, su richiesta della famiglia, di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

Fatto salvo il rispetto della tempistica derivante dall'applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, la sanzione deve essere data in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere decise anche per mancanze commesse fuori della scuola, se queste hanno una ripercussione negativa anche all'interno dell'ambiente scolastico.

### **Art. 2 - Frequenza delle lezioni**

Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico, raggiungendo la propria classe al suono della campana, sia all'inizio delle lezioni, sia al termine dell'intervallo.

Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del suono della campana al termine delle lezioni.

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata (per non più di dieci minuti), motivate dall'orario dei mezzi pubblici, deve essere richiesta dai tutori o dall'allievo se maggiorenne e autorizzato alla firma dai tutori e deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico, previa verifica degli orari di detti mezzi effettuata dall'ufficio di segreteria.

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata con motivazione diversa da quella del comma precedente vanno chieste compilando gli appositi moduli ritirabili in portineria; i moduli vanno sottoscritti da parte dei tutori o dall'allievo maggiorenne e possono essere autorizzate dal docente di classe se pari o inferiori ad un'ora, altrimenti vanno autorizzate dal Dirigente scolastico o dal suo collaboratore. Sono ammesse al massimo dieci uscite anticipate e dieci entrate posticipate nel corso dell'anno scolastico; fanno eccezione entrate/uscite determinate da particolari condizioni di salute noti al Dirigente o ai suoi collaboratori.

L'uscita anticipata di un allievo minorenni è consentita solo se è possibile consegnarlo a un tutore o un soggetto da lui appositamente delegato.

Le assenze dalle lezioni vanno giustificate al rientro a scuola, consegnando l'apposito tagliando del libretto personale al docente della prima ora, che provvede alla controfirma. Il docente della prima ora è tenuto a verificare e controfirmare che gli allievi che rientrano da uno o più giorni di assenza siano in possesso della giustificazione.

Le assenze per periodi superiori a cinque giorni non richiedono più il certificato medico di idoneità al rientro.

Il ritardo nella consegna della giustificazione di un'assenza assume rilievo disciplinare e rileva nella valutazione del comportamento.

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite nel territorio costituiscono attività didattica e la non partecipazione comporta la giustificazione dell'assenza.

devo giustificare

Nel caso in cui l'entrata posticipata o l'uscita anticipata siano disposte dal Dirigente, ad esempio in relazione a scioperi e assemblee sindacali, i tutori sono tenuti a firmare la presa visione della relativa comunicazione: in assenza, nel caso di uscita anticipata, l'allievo sarà trattenuto in istituto sino al termine normale delle lezioni.

### **Art. 3 - Diritti degli studenti (art. 2 DPR 249/98)**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la

continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### **Art. 4 - Doveri degli studenti (art. 3 DPR 249/98)**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 DPR 249/98. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Art. 5 - Assunzione di responsabilità

Gli alunni sono tenuti:

- durante il cambio d'ora a non allontanarsi dalla propria classe;
- a rispettare gli ambienti scolastici, effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti;
- a indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- a utilizzare i distributori di alimento solo prima dell'inizio delle lezioni, durante la ricreazione o al termine delle lezioni oppure su autorizzazione del docente di classe che valuterà i casi particolari;
- a non utilizzare il cellulare o altri dispositivi tecnologici, tranne che per attività connesse alla didattica su esplicita autorizzazione del docente.

## Art. 6 - Sanzioni disciplinari

Nel caso di comportamenti degli allievi che violino il regolamento la scuola può applicare, secondo la gravità di detti comportamenti, le seguenti sanzioni, ordinate dalla più lieve alla più pesante:

1. rimprovero verbale;
2. rimprovero annotato sul registro di classe;
3. rimprovero scritto del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore;
4. ritiro di oggetti/strumenti non pertinenti con l'attività didattica;
5. risarcimento economico di danni agli ambienti e alle cose;
6. risarcimento economico (€ 2) per danneggiamento e/o smarrimento del libretto scolastico;
7. in caso di abbigliamento inadatto non ammissione in aula e comunicazione alla famiglia;
8. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
9. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
10. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
11. sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.

Le sanzioni disciplinari comminate non possono rilevare sulle votazioni nelle discipline, ma rientrano tra i criteri per l'assegnazione della valutazione del comportamento che, se non sufficiente, determina la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

## Art. 7 - Declinazione dei comportamenti sanzionabili

Si riportano in tabella i comportamenti sanzionabili, suddivisi per gravità, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle.

Tipologia di mancanze	Fattispecie	Sanzione	Organo deputato a irrogare la sanzione
Mancanze lievi	Non rispettare il suono delle campane	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Assentarsi senza permesso durante le attività scolastiche (senza uscire dall'istituto)	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Essere sprovvisti del materiale didattico o del libretto personale	Rimprovero verbale o scritto	docente
	Non rispettare le consegne	Rimprovero verbale o scritto	docente
Mancanze gravi	Avere il cellulare o altro dispositivo tecnologico acceso, senza il permesso del docente	Rimprovero scritto e ritiro del dispositivo con riconsegna ad un tutore	docente
	Fumare nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze	Rimprovero verbale o scritto, oltre alla sanzione amministrativa	docente

	Mancare di rispetto a persone con atteggiamenti e/o parole	Rimprovero scritto / allontanamento dalla scuola da 1 a 10 giorni	docente / Consiglio di classe
	Danneggiare i locali o le attrezzature scolastiche	Rimprovero scritto / allontanamento dalla scuola da 1 a 10 giorni	docente / Consiglio di classe
Mancanze gravissime	Insultare e/o umiliare persone	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Compiere atti di violenza su persone	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Compiere atti che violino la dignità di persone	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità di persone	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Spacciare sostanze psicotrope o alcolici nell'istituto e nelle sue pertinenza	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Sottrarre beni e/o materiali a compagni, personale, istituto	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Compiere atti di vandalismo su cose	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni
	Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa	Allontanamento dalla scuola da 1 giorno a illimitato	Consiglio di classe fino a 15 giorni, Consiglio di istituto oltre 15 giorni

Con riferimento a ciascuna fattispecie, anche combinate tra loro, si possono considerare circostanze aggravanti e attenuanti: si considera situazione aggravante il numero di volte con cui l'episodio si ripete. L'aggravante consente all'organo individuato a comminare la sanzione di procedere infliggendo la sanzione prevista per la categoria superiore. Si considera attenuante l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza a cui si è incorsi.

#### **Art. 8 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari**

Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari, fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente scolastico, sono;

- i docenti se la sanzione è il rimprovero verbale o scritto

- il Consiglio di classe esteso a tutte le componenti, convocato dal Dirigente scolastico, per sanzioni fino all'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni
- il Consiglio di istituto, convocato dal Dirigente scolastico, per tutte le sanzioni, compreso l'allontanamento da scuola per più di 15 giorni.

Nel caso di comportamenti sanzionabili commessi nel corso dell'Esame di Stato la sanzione viene irrogata dalla Commissione esaminatrice.

### **Art. 9 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

Il rimprovero verbale o scritto è irrogato dal docente e/o dal Dirigente scolastico nell'immediatezza del comportamento sanzionabile. Il rimprovero viene annotato sul registro elettronico o comunicato ai tutori con comunicazione diretta. La necessità di intervenire tempestivamente per correggere il comportamento consente, come previsto all'art. 7 della Legge n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni il Dirigente:

- comunica l'avvio del procedimento con la contestazione dell'addebito allo studente e ai suoi tutori, di norma con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno. Nella contestazione vanno elencati gli addebiti che devono essere fondati su circostanze precise e documentali, testimoniali o fattuali,, sono indicate la data e l'ora della riunione per l'audizione in contraddittorio;
- nel corso dell'audizione, per cui ha nominato verbalizzante, ascolta le ragioni a difesa;
- avvisa dell'apertura del procedimento come contro interessati eventuali altri allievi coinvolti in qualità di parti lese e le loro famiglie.

L'audizione può sfociare in:

- archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; l'archiviazione è comunicata dal Dirigente scolastico in forma scritta alle parti interessate;
- riammissione degli atti al Consiglio di classe o di istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da adottare; la convocazione dell'organo collegiale avviene di norma entro cinque giorni dal contraddittorio. Se viene deliberata una sanzione si deve indicare chiaramente la motivazione del provvedimento disciplinare; se la sanzione è l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dall'Esame di Stato va specificato anche il motivo per cui non si è potuto giungere al reinserimento nella scuola.

Il provvedimento comminato dall'Organo competente è immediatamente esecutivo e, oltre alla motivazione, deve indicare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata, i termini e l'Organo presso cui adire eventuali impugnazioni; la comunicazione allo studente e alla sua famiglia è effettuata dal Dirigente scolastico in forma scritta per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 10 - Casi particolari**

Nel caso di comportamenti non corretti reiterati, documentati da molteplici sanzioni, oppure se i comportamenti non corretti possano mettere in pericolo gli altri o se stesso, il Consiglio di classe può disporre l'allontanamento parziale dalle lezioni, prevedendo cioè l'impossibilità per lo studente di partecipare a visite guidate e viaggi di istruzione.

Su proposta del Consiglio di classe e/o su richiesta da parte dei tutori può essere offerta all'allievo la possibilità di convertire le sanzioni con attività in favore della comunità, definite in accordo con i tutori che ne accettano formalmente l'applicazione. Le attività alternative possibili sono: attività di volontariato (documentate dall'associazione frequentata), pulizia dei locali scolastici, produzione di materiale didattico. Pulizia dei locali e produzione di materiale didattico possono essere non solo alternative ma anche associate alla sanzione principale.

Nel caso di imbrattamento dei locali scolastici o delle loro pertinenze lo studente dovrà comunque rimediare all'atto commesso, senza che ciò escluda l'irrogazione di una sanzione.

Uso del telefono cellulare e altri dispositivi con cui è possibile connettersi in rete a scuola: il telefono cellulare deve essere tenuto spento durante le lezioni, tranne che su autorizzazione del docente nel caso ne venga fatto un uso didattico. L'uso del cellulare all'interno della scuola e delle sue pertinenze è concesso prima dell'ingresso nell'istituto, durante la ricreazione e dopo l'uscita dall'istituto.

Nel caso uno studente abbia il telefono acceso al di fuori dei casi consentiti si procederà come segue:

- il docente ritirerà il telefono, dopo averlo fatto aprire allo studente che si terrà la scheda SIM e un'eventuale scheda di memoria, e lo consegnerà direttamente o tramite il collaboratore scolastico al piano in segreteria allievi;
- l'assistente amministrativo riporrà il cellulare nella cassaforte o in un armadio blindato e comunicherà ai tutori dell'allievo, anche maggiorenne, quanto accaduto e li inviterà a ritirare il telefono negli orari di apertura della segreteria.

#### **Art. 11 - Danni**

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 12 - Trasferimento ad altra scuola**

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dai tutori o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### **Art. 13 - Allontanamento non superiori a quindici giorni**

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

#### **Art. 14 - Allontanamento superiori a quindici giorni**

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

#### **Art. 15 - Decorrenza e termine della sanzione**

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

#### **Art. 16 - Alunno proveniente da altro istituto**

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 17 - Impugnazioni alle sanzioni di minore gravità**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 19.

#### **Art. 18 - Impugnazioni.**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

### **Art. 19 - Organo interno di garanzia**

L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da un membro interno a ciascuna componente del Consiglio (un allievo, un genitore, un docente e un membro tra il personale ATA), e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

L'Organo interno di garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

### **Art. 20 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia**

L'Organo interno di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il genitore o l'allievo membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal membro più anziano della medesima componente.

Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

### **Art. 21 - Patto educativo di corresponsabilità**

All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di II grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.

Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere del Collegio dei docenti.

Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai tutori e agli alunni all'inizio dell'anno scolastico. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.

### **Art. 22 - Abrogazioni**

Il presente regolamento di disciplina abroga e sostituisce il precedente e viene deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 febbraio 2016..

**Versione revisionata dal Consiglio di Istituto con delibera 36 del 30/08/2019.**